



Sentenza n. 170 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Emanuela Navarretta
decisione del 25 settembre 2024, deposito del 29 ottobre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso [n. 16 del 2024](#)

parole chiave:

SERVIZIO SANITARIO – FINANZIAMENTO – SPESA PUBBLICA

disposizioni impugnate:

- art. 3, commi 12 e 13, della [legge della Regione Sardegna 5 febbraio 2024, n. 1](#)

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3 e 4 della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3](#) (Statuto speciale per la Sardegna);
- art. 117, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 3, commi 12 e 13, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2024, ritenendo che tale disposizione consenta alla Regione di retribuire gli erogatori privati di prestazioni sanitarie accreditati in eccesso rispetto ai limiti di spesa imposti dal legislatore statale, così determinando la violazione dei principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. Risulterebbe derogata, infatti, la disciplina statale finalizzata a contenere la spesa pubblica attraverso la riduzione dell'importo e dei volumi di prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera.

Così disponendo, le norme impugnate sarebbero in violazione, anzitutto, dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», recati dall'art. 15 cit., nonché dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Esse, poi, sono denunciate anche per il contrasto con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, poiché eccederebbero la competenza regionale in materia di spesa sanitaria.

La Corte costituzionale ha ritenuto di poter esaminare nel merito la sola questione di legittimità costituzionale con cui è stata dedotta la violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», recati dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012: le altre questioni sono state tutte dichiarate **inammissibili per genericità delle censure**.

L'unica questione affrontata nel merito è stata ritenuta **non fondata**.

Il giudice delle leggi ha, infatti, rilevato che la disciplina impugnata promana da una **Regione** a statuto speciale che **finanzia integralmente il proprio servizio sanitario regionale**, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, secondo cui «[d]all'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

Al riguardo ha, quindi, richiamato il proprio **consolidato orientamento** per cui ove lo Stato **non concorra** al finanziamento del servizio sanitario regionale o provinciale, esso **neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario** che definiscano le modalità di contenimento della spesa sanitaria, ritenendo, pertanto, in virtù di ciò, che le Regioni e le Province autonome, che provvedano integralmente e autonomamente al finanziamento della loro spesa sanitaria regionale, pur essendo vincolate al rispetto dei principi fondamentali in materia di finanza pubblica, **non sono, tuttavia, soggette alle norme che lo Stato detta per il contenimento della spesa sanitaria**, dovendole rispettare solo se l'ente è sottoposto a un piano di rientro da disavanzo finanziario, in materia sanitaria, ovvero se risulta compromesso il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, per effetto della deroga ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posta in essere dalla regione o dalla provincia autonoma.

La Corte, tuttavia, non ha ravvisato rispetto alla Regione Sardegna alcuna di tali situazioni: di qui la decisione di non fondatezza, ritenendo che i principi generali di programmazione nella gestione della spesa, in vista di una razionalizzazione del sistema sanitario, non risultano compromessi dalla normativa regionale impugnata.

Jacopo Ferracuti